

# La figura dell'AEO ed il Nuovo Codice Doganale Comunitario

Massimo Fabio, Associate Partner, KStudio Associato  
Milano, 26 giugno 2008


# AEO: la nuova “frontiera” del diritto doganale



# La genesi dell'AEO

- Aumento del terrorismo globale e del commercio di materiali pericolosi e beni contraffatti (2001)
- Nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale delle Dogane (WCO), di conseguenza, maggiore attenzione è stata rivolta alla sicurezza del commercio internazionale
- Gli Stati Uniti d'America sono stati i primi ad implementare il *Safe Framework*, con l'introduzione del *Customs Trade Partnership Against Terrorism* ("C-TPAT", 2004)
- Il WCO ha pubblicato il *SAFE (Supply chain) Framework*, giugno 2005
- L'Unione Europea, nel 2005, ha istituito il regime dell'Operatore Economico Autorizzato (AEO), in vigore dal 1° gennaio 2008
- Tutti i Paesi membri del WCO stanno implementando nuovi strumenti doganali tesi a garantire l'affidabilità delle *Supply chain*, introducendo controlli rigorosi in frontiera
- Oltre ad USA e UE altri paesi stanno avviando analoghe certificazioni, con il proposito di sviluppare un sistema di mutuo riconoscimento di affidabilità internazionale delle *Supply chain*

## Time line



# L'esperienza del C-Tpat in USA

## Il duplice scopo del C-Tpat:

### *(Customs Trade Partnership Against Terrorism)*

- **Ottimizzare** l'impiego delle risorse dell'amministrazione nell'area dei grandi rischi, sollevando i funzionari da inutili ed improduttivi controlli
- **Semplificare** i rapporti doganali per gli operatori in partnership, a tutto vantaggio dell'intero sistema paese, per la celerità degli scambi commerciali con il conseguente incremento di competitività

# Paesi Extra CE – Programmi di Sicurezza (*Safe and Secure Programs*)

Svizzera



- Progetto di un “AEO Svizzero” per il 2009
- Dovrebbe essere equivalente all’AEOF (“*Full*”) – Semplificazioni doganali/Sicurezza
- Mutuo riconoscimento con la CE in fase di sviluppo

Norvegia



- Le autorità doganali hanno reso noto, in data 26 maggio 2008, che un programma simile all’AEO dovrebbe essere introdotto nell’anno 2009
- Il programma dovrebbe avere gli stessi *standards* AEO
- Mutuo riconoscimento con la CE in fase di sviluppo

Cina



- Progetto pilota tra la Cina e la CE avviato nel novembre 2007
- Porti coinvolti:
  - Shenzhen (Cina)
  - Felixstowe (U.K.)
  - Rotterdam (Paesi Bassi)

# Paesi Extra CE – Programmi di Sicurezza (*Safe and Secure Programs*)

Brasile



- “Regime Linea Azzurra”  
Segue l’orientamento internazionale dell’AEO  
Legislazione di riferimento: *Ato Declaratorio COANA 06/2005* e *IN SRF n° 476/2004*

Canada



- “FAST” (*Free and Secure Trade*) – Commercio Libero e Sicuro
  - Tra Canada e Stati Uniti d’America
  - 40 domande presentate

Giappone



- Nel *Comunicato Stampa Congiunto* del 17. Summit Giappone - CE, del 23 aprile 2008, è stato dichiarato che tutte e due le Parti avrebbero continuato a lavorare insieme al fine di ottenere un mutuo riconoscimento dei *loro* programmi di Operatori Economici Autorizzati nonché delle misure di sicurezza

# Agenda

- Riferimenti normativi
- Certificati AEO
- Concessione dello *status*
- La *Gap Analysis*
- Vantaggi ed opportunità per le imprese
- AEO e Nuovo Codice Doganale Comunitario, Reg. CE n. 450/08

# Riferimenti normativi

- Art. 5-bis, Reg. CEE n. 2913/92 - CDC
- Artt. 13, 14 e 15 Reg. (CE) N. 450/2008 – NCDC (dal luglio 2009)
- Art. 14-*bis*, 1° comma - lett. *b*) e lett. *c*); art. 14-*octies*, 1° comma - lett. *b*) - e 2° comma; artt. 14-*novies*, 14-*decies*, 14-*undecies* e 14-*duodecies* Reg. (CE) N. 2454/1993 - DAC
- Circ. 36/D del 28.12.2007
  - “Orientamenti AEO” TAXUD/2006/1450 (versione 29.06.2007)
  - “Modello Compact AEO” TAXUD/2006/1452 (versione 13.06.2006)

# Agenda

---

- Riferimenti normativi
- **Certificati AEO**
- Concessione dello *status*
- *La Gap Analysis*
- Vantaggi e opportunità per le imprese
- **AEO e Nuovo Codice Doganale Comunitario, Reg. CE n. 450/08**

# Certificati AEO (1/4)

- Artt. 13, 2° comma, **NCDC**:
  - 2 tipi di certificati AEO:
    - certificato AEOC – Semplificazioni Doganali
    - certificato AEOS – Sicurezza

Il capoverso stabilisce che “I due tipi di autorizzazione sono cumulabili”,  
i.e.:

- 3° tipo di certificato AEOF – Semplificazioni Doganali/Sicurezza

# Certificati AEO (2/4)

- Il certificato AEOC (*Customs – Semplificazioni doganali*) può essere richiesto dagli operatori economici che richiedono di fruire delle semplificazioni definite nella regolamentazione doganale
- Per l'ottenimento del certificato AEOC devono essere soddisfatte le condizioni stabilite agli articoli 14-*nonies*, 14-*decies* e 14-*undecies*

# Certificati AEO (3/4)

- Il **certificato AEOS (*Security*)** può essere richiesto dagli operatori economici che intendono beneficiare di agevolazioni sotto l'aspetto dei controlli doganali di sicurezza per operazioni in entrata e in uscita di merci dal territorio doganale comunitario.
- Per l'ottenimento del certificato AEOS devono essere soddisfatte le condizioni di cui agli artt. da *14-nonies* a *14-duodecies* **DAC**

# Certificati AEO (4/4)

- Il certificato **AEOF (Full)** può essere richiesto dagli operatori economici che intendono fruire sia delle semplificazioni doganali sia delle agevolazioni sui controlli di sicurezza
- Le condizioni per il rilascio sono previste dagli artt. da 14-*nonies* a 14-*duodecies* **DAC**

# Agenda

- Riferimenti normativi
- Certificati AEO
- **Concessione dello *status***
- *La Gap Analysis*
- Vantaggi e opportunità per le imprese
- AEO e Nuovo Codice Doganale Comunitario, Reg. CE n. 450/08

# Concessione dello *Status* (1/9)

- Ai sensi dell'art. 14 del **NCDC**, i criteri per la concessione dello status di operatore economico autorizzato sono i seguenti:
  - a) una comprovata osservanza degli obblighi doganali e fiscali
  - b) un sistema soddisfacente di gestione delle scritture commerciali, e se del caso di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali
  - c) una comprovata solvibilità

# Concessione dello *Status* (2/9)

- **Art. 14 del NCDC:**
  - d) a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, se un operatore economico autorizzato intende beneficiare delle semplificazioni previste ai sensi della normativa doganale, deve dimostrare l'esistenza di standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all'attività svolta

# Concessione dello *Status* (3/9)

- **Art. 14 del NCDC:**
  - e) a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, se un operatore economico autorizzato intende beneficiare delle agevolazioni riguardanti i controlli doganali in materia di sicurezza, deve dimostrare l'esistenza di **adeguati standard di sicurezza**”

# Concessione dello *Status* (4/9)

- I criteri per ottenere lo status di AEO si applicano a tutte le imprese, indipendentemente dalla loro dimensione, ma i mezzi per soddisfare tali criteri variano e dipendono dalle dimensioni e dalla complessità delle imprese, dal tipo di merci trattate ecc.
- Ad esempio, tutti i richiedenti che desiderano ottenere un'autorizzazione AEO/Sicurezza dovranno dimostrare l'idoneità dei loro locali dal punto di vista della sicurezza fisica, il che può implicare:
  - nel caso di un grosso fabbricante, un muro perimetrale o una recinzione, guardie di sicurezza, telecamere a circuito chiuso ecc.
  - nel caso di un agente doganale che svolga la propria attività in un locale all'interno di un edificio, serrature su porte, finestre e archivi
- Come ulteriore esempio, le PMI possono soddisfare il requisito di identificazione delle persone autorizzate (dipendenti, visitatori) con mezzi diversi dai tesserini distintivi

“Orientamenti AEO” TAXUD/2006/1450”

# Concessione dello *Status* (5/9)

- Un altro esempio, nell'ambito dei requisiti richiesti in materia di contabilità: tutti i richiedenti che desiderano ottenere un'autorizzazione AEO/Semplificazioni doganali dovranno dimostrare di avere un buon sistema contabile per facilitare i controlli doganali mediante *audit*. Ciò può implicare:
  - nel caso di un'impresa di grandi dimensioni, un sistema di contabilità informatizzato e integrato che faciliti le autorità doganali in sede di *audit*
  - nel caso di una PMI, un sistema contabile semplificato e su supporto cartaceo

“Orientamenti AEO” TAXUD/2006/1450”

# Concessione dello *Status* (6/9)

## “Orientamenti AEO” TAXUD/2006/1450”

- Forniscono note esplicative sui requisiti necessari per ottenere lo status di operatore economico autorizzato, ai sensi dell'articolo 5 bis del Codice Doganale Comunitario come modificato dal regolamento (CE) n. 648/2005, e ai sensi degli articoli da 14-*bis* a 14-*quinquies* delle relative disposizioni d'applicazione come modificate dal regolamento (CE) n. 1875/2006

# Concessione dello *Status* (7/9)

## Certificazioni rilasciate da altri organismi

- Le certificazioni rilasciate da altri organismi possono essere prese in considerazione, se del caso, in conformità dell'articolo 14-*quindecies*, paragrafo 2, delle DAC
- Gli orientamenti presentano pertanto una nuova colonna per le norme internazionali in vigore. Grazie a ciò l'*audit* prenderà meno tempo
- Le norme più pertinenti individuate finora sono varie norme ISO (ad esempio, ISO 9001, 14001, 20858, 28000, 28001, 28004) e il codice ISPS10
- Il possesso di una certificazione ISO non significa automaticamente che i criteri specifici AEO siano soddisfatti: talvolta una determinata certificazione ISO implica il rispetto dei criteri AEO, talaltra non tutti i criteri sono rispettati e occorre che il richiedente dimostri requisiti supplementari

“Orientamenti AEO” TAXUD/2006/1450”

# Concessione dello *Status* (8/9)

## Rilascio del certificato

- **A regime**: “entro 90 giorni dall’accettazione della domanda” (art. 14-*sexdecies*, paragrafo 2)
- **Nel periodo transitorio (fino al 31/12/2009)**: “il termine di rilascio del certificato AEO di cui all’art. 14-*sexdecies*, paragrafo 2, prima frase, è prolungato a 300 giorni di calendario” (Art. 2 del Reg. CE 1875/2006)

# Concessione dello *Status* (9/9)


## Rilascio del certificato

- In attesa che vengano realizzate le applicazioni informatiche connesse al Full System business Process Model AEO, sono stabiliti, con la Circolare 36/D, i seguenti livelli di affidabilità ed i correlati benefici in termini di riduzione dei controlli:
  - Affidabilità (A), con riduzioni di controllo dal 10% al 50%
  - Alta Affidabilità (AA), con riduzioni di controllo dal 51% al 90%

# Agenda

- Riferimenti normativi
- Certificati AEO
- Concessione dello *status*
- ***La Gap Analysis***
- Vantaggi e opportunità per le imprese
- AEO e Nuovo Codice Doganale Comunitario, Reg. CE n. 450/08

# Gap Analysis



# Gap Analysis

## Conformità alle Specifiche AEO

### Verifica

Esame delle aree coinvolte dalla disciplina AEO

### Analisi

Identificazione di *gap*/irregolarità

### Misure di rientro

Allineamento con gli standard comunitari

A  
U  
D  
I  
T

Definizione delle responsabilità

Gestione dei processi

Monitoraggio dell'attività per *upgrade*

La circolare 36/D precisa che entrambi, requisiti e condizioni, devono essere posseduti dal richiedente e verificati dall'Autorità Doganale in sede di attività di *audit*.

# Gap Analysis

## Audit della Dogana: Circolare n. 36/D

- “E’ importante che l’utente si prepari adeguatamente all’*audit* attraverso la lettura degli “Orientamenti”, coordinando le proprie strutture e servizi e tenendo sempre attivo il canale di comunicazione con il team di *auditors* degli uffici delle dogane affinché le attività di *audit* si svolgano in modo rapido ed in condizioni di efficienza operativa.”
- “L’Agenzia faciliterà il processo di attribuzione dello status riducendo i tempi necessari all’*audit* ed utilizzando al massimo le informazioni esistenti relative alle procedure doganali

# Agenda

- Riferimenti normativi
- Certificati AEO
- Concessione dello *status*
- *La Gap Analysis*
- **Vantaggi ed opportunità per le imprese**
- AEO e Nuovo Codice Doganale Comunitario, Reg. CE n. 450/08

# Vantaggi ed opportunità per le imprese

## Premessa n. (5) del Reg. CE n. 1875 del 18 dicembre 2006

- *“gli operatori economici che soddisfano le condizioni per ottenere la qualifica di operatore economico autorizzato, **distinguendosi così in modo positivo rispetto agli altri operatori economici**, devono essere considerati **partner affidabili** nella catena di approvvigionamento”.*

# Vantaggi ed opportunità per le imprese

“Con il termine operatore economico autorizzato s'intende un operatore economico che è affidabile su tutto il territorio comunitario nell'ambito delle sue operazioni doganali e pertanto può beneficiare delle agevolazioni in tutto il territorio comunitario

Un certificato di AEO consente, ai sensi dell'articolo 14 ter delle DAC, di ottenere più facilmente le semplificazioni doganali o dà diritto ad agevolazioni per quanto riguarda i controlli in materia di sicurezza. Tutte le categorie di AEO possono inoltre fruire di alcune agevolazioni, come, ad esempio, dover sottostare a meno controlli fisici e documentali”

TAXUD/2006/1450, AEO *Guidelines*, pag. 6.

# Vantaggi ed opportunità per le imprese

1. Riduzione dei controlli documentali, scanner e fisici (Certificati AEOC, AEOS, AEOF)
2. Trattamento prioritario delle spedizioni se selezionate per il controllo (Certificati AEOC, AEOS, AEOF)
3. Indicazione, da parte dell'operatore, del luogo presso cui effettuare i controlli (Certificati AEOC, AEOS, AEOF)
4. Procedura agevolata nell'ottenere le semplificazioni doganali attualmente previste dal CDC (Certificati AEOC, AEOF)

**Circolare n. 36/D**



# Vantaggi ed opportunità per le imprese

4. Procedura agevolata nell'ottenere le semplificazioni doganali attualmente previste dal CDC (Certificati AEOC, AEOF)
- procedura della dichiarazione incompleta (artt. 260, 269, 272, 276, 277, 282)
  - procedura di domiciliazione (artt. 263, 272, 276, 277, 283)
  - servizi di linea autorizzati (artt. 313bis e 313ter)
  - spedite autorizzato (art. 324bis)
  - redazione posticipata del manifesto (art. 324sexies)
  - le semplificazioni (art. 372)
  - destinatario autorizzato nel regime TIR (art. 454bis)
  - spedite autorizzato (art. 912octies)

**L'Ufficio delle dogane non effettuerà un nuovo esame delle condizioni già verificate per il rilascio del Certificato AEO, ma si limiterà a verificare solo i requisiti attinenti al tipo di semplificazione richiesta e non precedentemente verificati**

# Vantaggi ed opportunità per le imprese

5. Numero ridotto di dati per le dichiarazioni sommarie. Tale beneficio è previsto a decorrere dal 1° luglio 2009 (Certificati AEOS, AEOF)
6. Comunicazione preventiva dell'esito positivo del circuito doganale di controllo sulla dichiarazione sommaria. Tale beneficio è previsto a decorrere dal 1° luglio 2009 (Certificati AEOS, AEOF)
7. Mutuo riconoscimento dei programmi di sicurezza con Paesi terzi (Certificati AEOS, AEOF)

# Vantaggi ed opportunità per le imprese

- Con il principio di reciprocità (mutuo riconoscimento) recato dalla lett. a) dell'art. 14-*octies* è prefigurabile che tutti i rapporti con Paesi che riconoscano il particolare *status* – condotti da soggetti certificati - saranno sensibilmente accelerati a detrimento di ogni altro rapporto cui l'amministrazione dedicherà necessariamente maggiore attenzione.
- Tale ultima considerazione si spiega operativamente:
  - nella non necessarietà istituzionale di effettuare controlli particolari nei confronti dei soggetti certificati e delle catene distributive ritenute affidabili
  - nella maggiore attenzione che porranno le autorità comunitarie nei confronti di coloro i quali si tengono al di fuori del circuito di sicurezza


# Vantaggi ed opportunità per le imprese

**“Come specificato negli “Orientamenti” comunitari, il Certificato AEO è rilasciato al richiedente e non ai suoi clienti e, pertanto, chi può fruire dei relativi vantaggi è unicamente l’AEO.”**

Circolare 28 dicembre 2007, 36/D.

# Vantaggi ed opportunità per le imprese

**Qualità della gestione dei rapporti internazionali  
riconosciuta istituzionalmente dall'intero circuito  
doganale di controllo comunitario ed internazionale**



**Riflessi evidenti sulla competitività**

# Vantaggi ed opportunità per le imprese

## Attuale

- Le Società certificate saranno riconosciute sui mercati come *partner affidabili* e sicuri
- Le spedizioni AEO subiranno minori controlli doganali alle frontiere
- Le spedizioni AEO selezionate per l'ispezione doganale avranno priorità sulle spedizioni non-AEO (es. l'ufficio doganale competente comunica l'AEO che la spedizione è stata selezionata al controllo fisico, prima dell'effettivo ingresso delle merci nel territorio doganale comunitario; controlli doganali complementari prioritari)

## Futuro

- 2009 – Pubblicazione del Database Europeo dei profili di rischio, con la lista ufficiale di tutti le Società certificate AEO (ex art. 27 del *Modernized Customs Code - draft 16/5/2007*)
- Luglio 2009 – le notificazioni *elettroniche preliminari* di arrivo/uscita delle merci diventano obbligatorie: gli operatori certificati AEO potranno presentare tali dichiarazioni in via semplificata, con minor numero di informazioni
- 2010 – Accesso ad alcune semplificazioni doganali (es. esonero dalla prestazione della garanzia; la procedura domiciliata sarà riservata agli operatori certificati AEO)
- Riconoscimento dello *status* AEO da parte delle autorità doganali dei paesi terzi, con possibili agevolazioni nei mercati di provenienza/destinazione delle merci, per iniziative simili (es. C-TPAT negli USA; *Linha azul* in Brasile)

# Agenda

- Riferimenti normativi
- Certificati AEO
- Concessione dello *status*
- *La Gap Analysis*
- Vantaggi ed opportunità per le imprese
- **AEO e Nuovo Codice Doganale Comunitario, Reg. CE n. 450/08**

# Il Nuovo Codice Doganale

## Le novità del NCDC, Reg. CE n. 450/08:

- Nuovo ruolo della dogana “catalizzatore della competitività dei paesi e delle società” per l’agevolazione degli scambi legittimi (considerando n. 6 ed art. 2, lett. d))
- Tutti gli scambi di dati sono effettuati mediante procedimenti informatici (art. 5)
- La centralità dell’AEO (artt. 13, 14 e 15)
- Sdoganamento centralizzato (art. 106)
- Dichiarazione con procedimento informatico (art. 107)
- Previsione di 4 “regimi speciali” (art. 135 e ss.)

# Conclusioni

---

***“If you are not competing globally  
you are not competing at all”***

**Edward Nash, US Marketing Strategist**